

**DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2019**  
**14/2020/R/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEI BONUS SOCIALI DAL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1097<sup>a</sup> riunione del 28 gennaio 2020

**VISTI:**

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: DL 185/08);
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 (di seguito: decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);

- il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: decreto legge 4/19);
- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto legge 124/19);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2010, ARG/201/10, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr;
- il “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, approvato con deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 28/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la parte II del “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, relativa alla “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG 2020-2025)”;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il nuovo periodo di regolazione 2020-2023”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 94/2017/R/com;
- il “Testo integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, approvato con deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (di seguito: TICSI);
- il “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”, approvato con deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2018, 320/2018/E/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/rif;

- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 542/2018/A e il relativo Allegato A, recante “Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e per la corresponsione dei maggiori oneri ai Comuni”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, recante “Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)”, come successivamente modificata e integrata (nel seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM, recante “Modifiche al Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) e al Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la segnalazione dell’Autorità, 25 giugno 2019, 280/2019/I/COM, al Parlamento e al Governo per le forniture di energia elettrica, gas e acqua;
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/COM, recante “Aggiornamento del valore soglia dell’Isee per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/com, recante “Aggiornamento, dal 1 gennaio 2020, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il DM 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui

- al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni lo strumento per individuare i cittadini titolati ad accedere al bonus;
- il DM 28 dicembre 2007 ha individuato nel Comune di residenza il soggetto a cui il cliente, in possesso dei requisiti per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta e ha previsto che il Comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia nei limiti stabiliti dalla normativa;
  - la legge 266/05 ha previsto che il bonus elettrico si applicasse anche ai beneficiari di Carta Acquisti ed il decreto inter-dirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 ha definito i flussi informativi che il soggetto attuatore del programma Carta Acquisti, attraverso il Sistema informativo di gestione della Carta Acquisti (SICA), trasferisce a SGate per l'attivazione e la disattivazione del bonus elettrico nei confronti dei beneficiari di Carta acquisti;
  - il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
  - il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012 ha stanziato 17 milioni di euro al fine di dotare i Comuni di adeguate strutture amministrative e di garantire la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti alle forniture energetiche;
  - con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha istituito il Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, successivamente denominato "Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche" ed esteso anche alla gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas e di acqua (nel seguito: SGate);
  - nel TIBEG sono confluiti i provvedimenti con cui l'Autorità ha provveduto ad implementare il bonus elettrico per disagio economico e per disagio fisico, compresi gli adempimenti relativi a Carta Acquisti, nonché il bonus gas;
  - con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus elettrico e del bonus gas agli utenti aventi diritto, il TIBEG ha previsto l'introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l'applicazione delle componenti tariffarie As (ora Arim, elemento Asrim), Gs e GST che alimentano, rispettivamente, due appositi Conti istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
  - l'Autorità provvede annualmente ad aggiornare sia gli importi del bonus elettrico e del bonus gas, sia le componenti tariffarie di cui al precedente alinea, secondo le disposizioni del TIT e dell'RTDG e dell'RTTG.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha previsto che l’Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, e le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico;
- il TIBSI, ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell’ISEE, e ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate;
- il TIBSI ha inoltre previsto, con riferimento alle modalità di copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati, l’introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l’applicazione di una nuova componente tariffaria UI3 che, dal 1 gennaio 2018, alimenta un apposito Conto istituito presso la CSEA; l’Autorità provvede ad aggiornare l’importo del bonus sociale idrico e della componente tariffaria UI3 di cui al precedente alinea, ove necessario, secondo le disposizioni del TIBSI.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali attribuendo nuove competenze all’Autorità; in particolare, il decreto legge ha previsto, tra l’altro:
  - al comma 2, che, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate; che gli utenti beneficiari siano individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato; che l’Autorità definisca, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
  - al comma 3, che il bonus sociale idrico sia esteso ai beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (modificando il DL 4/19) e al comma 4 che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio

idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprenda, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità; che tali disposizioni sono già state recepite dall'Autorità con la deliberazione 3/2020/R/IDR;

- al comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente; che l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico S.p.A. (SII); che l'Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato (SII) e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste;
- al comma 6, che l'Autorità stipuli un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 124/19 in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali di cui al medesimo decreto-legge

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 124/19, in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali di cui al medesimo decreto-legge;
2. di prevedere che nell'ambito del procedimento di cui al punto 1 possano essere convocati gruppi di lavoro e incontri tecnici con i soggetti interessati dal procedimento medesimo al fine di acquisire elementi conoscitivi utili allo sviluppo dello stesso, e pubblicati uno o più documenti per la consultazione;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 dicembre 2020;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione *Advocacy* Consumatori e Utenti, in collaborazione, per quanto di competenza, con la Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*, la Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia, la Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati e la Direzione Sistemi Idrici;
5. di inviare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e ad Acquirente Unico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 gennaio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*